

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
PER GLI ISCRITTI
AL
FONDO
CLERO**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

Il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è un fondo speciale gestito dall'Inps al quale sono iscritti tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità. Tale obbligo, originariamente limitato ai soli cittadini italiani residenti, è stato esteso, dal 1° gennaio 2000 (ex art. 42, L. 488/99), ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese e enti acattolici riconosciuti.

La natura speciale del Fondo, istituito dalla Legge 903/1973, comporta una disciplina sui generis rispetto all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi riguardo alle prestazioni erogate, alle modalità di calcolo dell'assegno nonché alle regole relative al versamento della contribuzione previdenziale. Non a caso, non vi trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui alla legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del DL 6 dicembre 2011, n. 201 né le norme in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi.

La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto.

I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 20 L. 903/1973).

E' peraltro prevista, anche la facoltà, di proseguire volontariamente l'assicurazione IVS presso il Fondo clero verso coloro cui sia cessato l'obbligo di iscrizione al fondo.

Il Fondo Clero eroga la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità e le prestazioni ai superstiti. La gestione non prevede, invece, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, della pensione di inabilità, del supplemento di pensione e della pensione supplementare.

La pensione di vecchiaia, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 42 della legge 488/1999, è conseguibile alternativamente con 69 anni (età bloccata fino al 31.12.2026) unitamente a 20 anni di contribuzione o, in alternativa, con 66 anni (età bloccata fino al 31.12.2026) di età unitamente a 40 anni di contribuzione. Il sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero è completamente diverso rispetto agli altri ordinamenti della previdenza obbligatoria. Esso è costituito da un assegno minimo, pari all'importo del trattamento minimo erogato dall'AGO (€ 598,61 nel 2024), a cui si aggiunge una maggiorazione annualmente stabilita dall'Inps, pari a € 5,8 per ogni anno di contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno di ulteriore contribuzione rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, cioè oltre i 69 anni. In tale ultimo caso l'importo minimo della pensione si moltiplica ulteriormente per il coefficiente alla tabella D allegata alla legge 485/1972. Tale coefficiente varia in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei requisiti suddetti alla data di decorrenza della pensione .